

## Sentenza

The state of the s	
REPUBBLICA ITALIANA	n. 188 / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA	
composta dai seguenti magistrati:	
Angelo Bax Presidente	
Andrea Luberti Consigliere	
Claudio Guerrini Consigliere - relatore	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62588 del registro di	
segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione	
Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti nei	
confronti del sig. B.F., nato a Livorno il 14 marzo 1965 ed ivi residente,	
in Via Torino n. 5, int. 4 (C.F. BCCFRZ65C14E625K), e della sig.ra	
L.C., nata a Livorno il 14 marzo 1965 ed ivi residente, in Via Luigi	
Cocchella n. 19, scala I, int. 6 (C.F. LZZCHT70A49E625L), entrambi	
rappresentati e difesi, giusta procure speciali in atti, dall'Avv. Giacomo	
Pasquinucci, il quale dichiara di voler le notifiche e le comunicazioni	
relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica	
certificata (PEC) giacomopasquinucci@pec.ordineavvocatilivorno.it e	
al n. di fax 050-504347; nonché elettivamente domiciliati presso il	
domicilio digitale costituito dalla suddetta casella PEC.	
Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
1	

Uditi, nell'udienza del 6 luglio 2022, svoltasi con l'assistenza de	1
Segretario dott.ssa Adriana Piperata, il magistrato relatore dott. Claudio	
Guerrini, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale	
Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'Avv. Giacomo Pasquinucci per	i
convenuti.	
FATTO	
1. Con atto di citazione depositato il 21.12.2021 e regolarmente	9
notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale	9
ha chiamato in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, per sentir	i
condannare al pagamento, in favore dell'AUSL Toscana Nord Ovest (c	i
seguito, AUSL Toscana Nord Ovest o, semplicemente, Azienda	a
sanitaria), della somma complessiva di euro 27.584,15 o della diversa	a
somma ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi legali a decorrere	
dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio	0
dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni de	1
creditore e con le spese del giudizio.	
A sostegno dell'azione erariale l'organo requirente riporta che gli odiern	i
convenuti, all'epoca in servizio presso l'Ospedale di Livorno con le	9
qualifiche, rispettivamente, di operatore socio-sanitario (sig. B. F.) e c	i
infermiere (sig.ra L.C.), nell'ambito di un procedimento penale	9
instaurato anche nei loro confronti venivano rinviati a giudizio, davan-	i
al Tribunale di Livorno, con i seguenti rispettivi capi di imputazione:	
- per L.C.:	
"1) Artt. 81/2, 110, 314, 61 n. 2 c.p. 9/7 l. 376/2000 perché, su mandate	o l
del cognato F. B., al fine di consentire a questo il successivo commercio	D
2	

illecito, si impossessava reiteratamente di confezioni di sostanze	
dopanti di cui aveva la disponibilità in quanto infermiera dell'unità di	
nefrologia dell'Ospedale di Livorno, ricavando una parte delle somme	
che il B. si procurava dalla successiva commercializzazione. In Livorno	
tra il gennaio e l'aprile 2014";	
- per B. F.:	
"2) Artt. 81/2, 110, 314, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con la cognata	
C. L., al fine di commercializzarle ed in attuazione di un unico disegno	
criminoso, si appropriava reiteratamente di confezioni di sostanze	
dopanti, di cui la Lazzari si impossessava, avendone la disponibilità, in	
quanto infermiera dell'Unità di Nefrologia dell'Ospedale di Livorno. In	
Livorno tra il gennaio e l'aprile 2014;	
3) Artt. 81/2, 648 c.p. perché, consapevole della loro provenienza	
delittuosa, si procurava da ignoti 9 confezioni di medicinali ad uso	
esclusivo ospedaliero e 17 dispositivi medici, che gli venivano rinvenuti	
nel corso di una perquisizione domiciliare. In Livorno, acc.to il	
22/7/2015;	
4) Artt. 81/2 c.p., 9/7 e legge n. 376/2000 perché, al di fuori dei canali	
delle farmacie aperte e di quelle ospedaliere, commercializzava farmaci	
ad azione dopante vendendoli, sia da solo sia in concorso con Antonio	
CATARSI, a Roberto ANGELI, Matteo CAPPE', Luca BENEDETTI. In	
Livorno tra il gennaio e l'aprile 2014".	
Detto procedimento conduceva alla pronuncia della sentenza n. 321 del	
2.11.2020 del Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) presso il	
Tribunale di Livorno, con la quale venivano applicate, ai sensi degli	
3	

a	urticoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, varie pene	
d	letentive e pecuniarie anche a carico dei sig.ri B. F. e L.C Il ricorso	
p	proposto avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile dalla	
C	Corte di Cassazione, Sez. 6 Penale, con sentenza n. 38159 del	
2	20.11.2021.	
Ir	n data 10.7.2018, l'AUSL Toscana Nord Ovest, succeduta a titolo	
u	ıniversale per fusione in tutti i rapporti giuridici della cessata Azienda	
U	JSL. n. 6 di Livorno, ha comunicato ad entrambi gli odierni convenuti	
g	li atti di costituzione in mora relativamente ai danni asseritamente	
s	subiti in conseguenza delle loro condotte.	
R	Ravvisando nella fattispecie una vicenda causativa di danno erariale, la	
P	Procura contabile ha indirizzato a ciascuno dei suddetti soggetti l'invito	
fo	ormale di cui all'art. 67 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), in	
е	entrambi i casi notificato in data 20.10.2021.	
Ir	n riscontro, gli interessati hanno prodotto una nota congiunta di	
d	leduzioni, contenente argomentazioni difensive successivamente	
ri	iproposte ed ulteriormente illustrate in sede di costituzione nel presente	
g	jiudizio.	
N	Nell'atto di citazione successivamente depositato, la Procura contabile	
h	a conclusivamente ritenuto sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi	
С	costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile imputabile ai	
С	onvenuti.	
Ir	n particolare, la Procura afferma che, dai fatti delittuosi in questione,	
С	aratterizzati dalla dolosità delle condotte dei soggetti convenuti, è	
d	lerivato all'erario un danno dell'importo complessivo di euro 27.584,15	
	4	

	di cui al <i>petitum</i> erariale, composto dagli elementi di seguito specificati.	
	In primis, viene considerato il nocumento consistente nel costo dei	
	farmaci sottratti, il quale è stato valutato in euro 3.674,76 dalla stessa	
	Amministrazione danneggiata sulla scorta di un calcolo in cui si sarebbe	
	tenuto conto del costo di ogni confezione e di un elevato numero di	
	sottrazioni che, come riportato nella sentenza penale n. 321 del 2020	
	del Tribunale di Livorno, sarebbero state "reiterate".	
	La suddetta voce di danno è ritenuta attribuibile alla responsabilità	
	solidale di entrambi i dipendenti condannati, allo stesso modo del danno	
	corrispondente alle spese indirette di gestione asseritamente resesi	
	necessarie per l'AUSL Toscana Nord Ovest in conseguenza delle	
	condotte delittuose dei due dipendenti, che la stessa Amministrazione	
	danneggiata ha quantificato nell'importo di euro 1.665,87 calcolato sulla	
	base del costo complessivo delle ore lavorate dai propri dipendenti che	
	si sarebbero occupati della vicenda processuale.	
	Un danno per violazione del rapporto sinallagmatico sarebbe stato	
	determinato da entrambi i convenuti in relazione all'utilizzo dell'orario di	
	servizio retribuito, non per svolgere le proprie mansioni, bensì per	
	compiere le descritte condotte delittuose. Ai fini della relativa	
	quantificazione, sono stati considerati gli elementi emergenti dagli atti	
	investigativi e processuali della sede penale che evidenziavano una	
	intensa attività dedicata alla sottrazione di farmaci dopanti, tale da far	
	ritenere che ciascuno degli interessati avrebbe distolto dai propri doveri	
	di servizio almeno 1/10 del tempo lavorativo giornaliero. Pertanto, avuto	
	anche riguardo al dato attestato dall'AUSL Toscana Nord Ovest relativo	
	5	
l l		

alle retribuzioni percepite dai convenuti nel periodo gennaio-aprile 2014	
(ovvero del periodo di consumazione dei reati ad essi contestati	
secondo i capi di imputazione della Procura della Repubblica), pari a	
euro 10.406,42 per la sig.ra L. e euro 8.371,00 per il sig. B., la voce di	
danno in esame è addebitata alla prima per euro 1.406,42 (10.406,42:	
10) e al secondo per euro 837,10 (8.371,00: 10).	
Le condotte delittuose tenute dai convenuti e accertate con sentenza	
penale definitiva, avrebbero inoltre determinato per l'azienda sanitaria	
in questione un danno d'immagine suscettibile di risarcimento.	
Al riguardo, la Procura attrice osserva che il caso giudiziario in	
questione ha suscitato l'interesse dell'opinione pubblica in	
conseguenza della risonanza riservata in merito dagli organi di	
informazione, come comprovata da diversi articoli che provvede ad	
allegare.	
Siffatta voce di danno viene dalla Procura equitativamente quantificata	
in euro 20.000,00, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:	
dolosità del comportamento; riprovevolezza sociale, oltre che rilevanza	
penale, della condotta posta in essere; reiterazione dei fatti delittuosi	
protrattisi nel tempo; risonanza della vicenda sugli organi di stampa.	
Riassumendo, quindi, il danno cagionato all'AUSL Toscana Nord Ovest,	
come detto pari a euro 27.584,15, viene chiesto in risarcimento ai	
convenuti secondo la seguente ripartizione:	
- euro 25.430,63 (1.665,87 + 3.674,76 + 20.000,00), ai Sigg.ri L.C. e	
B. F., con vincolo di solidarietà;	
- euro 1.406,42, alla sig.ra L.C., a titolo di violazione del rapporto	
6	

sinallagmatico, senza vincolo di solidarietà;	
- euro 837,10, al sig. B. F., a titolo di violazione del rapporto	
sinallagmatico, senza vincolo di solidarietà.	
Nell'atto di citazione vengono altresì espresse alcune osservazioni in	
replica alle deduzioni difensive precedentemente depositate dai	
convenuti in fase istruttoria.	
Quanto alla avvenuta formulazione della richiesta di patteggiamento	
basata sul reato di appropriazione indebita, la Procura ne afferma	
l'irrilevanza a fronte della decisione adottata dal Tribunale con la	
menzionata sentenza n. 321 del 2020.	
La Procura ritiene poi inconferente l'argomento fondato sul rifiuto	
opposto dall'azienda sanitaria danneggiata all'offerta di risarcimento dei	
danni proposta dai due dipendenti condannati per un importo di euro	
5.000,00, posto che il danno quantificato risulterebbe molto più elevato.	
In merito al rilievo per cui la quantificazione in euro 3.674,76 del danno	
corrispondente al costo dei farmaci sottratti sarebbe apodittica, la	
Procura risponde asserendo che il suddetto importo è stato individuato	
sulla base degli elementi probatori del processo penale, utilizzando	
criteri equitativi e garantisti.	
2. I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa congiunta di	
risposta depositata il 14 giugno 2022, svolgendo una serie di difese di	
merito comprendenti anche quelle già dedotte in fase istruttoria.	
2.1 Nella memoria sottoscritta dal legale incaricato del relativo	
patrocinio, un rilievo predominante viene assegnato alla ricostruzione	
delle vicende penali che hanno coinvolto i sig.ri B. F. e L.C., posto che	
7	

dall'apprezzamento degli esiti del relativo procedimento viene fatta	
discendere la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria di importo	
maggiore, ovvero quella basata sui danni d'immagine che sarebbero	
derivati in capo all'AUSL Toscana Nord Ovest.	
Il predetto difensore, quindi, dopo aver illustrato i termini della proposta	
di patteggiamento avanzata dai propri assistiti in sede penale,	
puntualizza che la medesima è stata accolta dal giudice del Tribunale	
di Livorno che ha emesso la sentenza n. 321 del 2020, con la quale si	
è provveduto all'applicazione delle pene concordate ai sensi degli artt.	
444 e segg. c.p.p., previa sussunzione delle condotte delittuose in	
questione non già nella fattispecie del peculato, bensì in quella	
dell'appropriazione indebita aggravata. A dimostrazione, nella	
comparsa viene riprodotto il dispositivo del citato provvedimento	
giurisdizionale. Come ulteriore precisazione, viene altresì evidenziato	
che le pene comunque applicate a carico dei suindicati soggetti e in	
accordo con i medesimi, si riferiscono alla contestazione del diverso	
reato di ricettazione. La suddetta pronuncia risulta passata in giudicato	
a seguito della sentenza n. 38159/2021 della Corte di Cassazione che	
dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso proposto dal Procuratore	
generale.	
Da quanto sopra emergerebbe quindi che gli odierni esponenti non	
sono stati condannati per il reato di peculato ex art. 314 del codice	
penale. Costoro, infatti, in base alla suddetta sentenza di	
patteggiamento divenuta definitiva, si sono resi responsabili della	
diversa fattispecie dell'appropriazione indebita aggravata, rispetto alla	
8	

quale, oltretutto, non hanno riportato condanna alcuna, essendo tale	
reato perseguibile solo a querela della persona offesa, che, nella	
specie, non fu proposta.	
Ad avviso del difensore, dunque, da quanto precede deriva il venir	
meno, nel caso di specie, del presupposto necessario per pretendere	
dai convenuti il risarcimento del danno d'immagine sofferto dall' AUSL	
Toscana Nord Ovest, ovvero l'intervenuta sentenza penale definitiva di	
condanna per uno dei delitti previsti e puniti dal Capo I, Titolo II, Libro II	
del Codice penale. Ciò comporta la richiesta di rigetto della domanda	
giudiziale formulata in tal senso dalla Procura contabile.	
2.2 In subordine il patrocinante sostiene che, in ogni caso, il	
risarcimento del danno d'immagine subito dall'Amministrazione di	
appartenenza dovrebbe essere escluso in base alla condotta tenuta	
dalla stessa, la quale non ha colto la possibilità di riabilitare il bene	
giuridico leso mediante prestazione del consenso alla proposta dei	
propri assistiti di messa a disposizione gratuita delle proprie energie	
lavorative per far fronte alle necessità connesse all'emergenza sanitaria	
da Covid-19. Tale circostanza interromperebbe il nesso causale fra le	
condotte dei convenuti e il preteso danno all'immagine dell'AUSL	
Toscana Nord Ovest e, in ogni caso, condurrebbe ad un sostanziale	
azzeramento del danno risarcibile in base all'art. 1228, comma 2, del	
Codice civile.	
Ad analoga conclusione dovrebbe condurre anche il rifiuto opposto	
dall'Azienda sanitaria all'offerta, ugualmente avanzata dai convenuti nel	
corso del procedimento disciplinare avviato nei loro riguardi, di ristorare	
9	
	1

10	
addebitando ai convenuti la differenza tra le spese dalla medesima	
del danno in questione sulla base di un'ipotesi di stima, ovvero	
Ciò nonostante, l'Ausl in questione avrebbe poi proceduto al computo	
dagli atti in nostro possesso, il nome delle specialità sottratte".	
(si tratta del reparto in cui operava la sig.ra L.), non è "desumibile,	
medicinaliin uso presso il reparto di dialisi della U.O. Nefrologia"	
prezzo per singola fiala/confezione (riferito al periodo) per le specialità	
scarico" dei farmaci stessi; circostanza per cui pur conoscendo "il	
"all'epoca dei fatti non era in uso alcuna procedura di carico e	
valore dei farmaci sottratti. Ciò per varie ragioni, tra le quali: il fatto che	
sufficiente certezza l'ammontare del pregiudizio corrispondente al	
che si esprimerebbero nel senso dell'impossibilità di definire con	
sanitaria in fase istruttoria e risultanti dagli atti del fascicolo processuale,	
In primo luogo, richiamano varie dichiarazioni rese dall'Azienda	
ritenuta apodittica.	
attrice e, ancor prima, dalla stessa Amministrazione di appartenenza, è	
voci di danno patrimoniale, la cui quantificazione operata dalla Procura	
2.3 I convenuti contestano anche la richiesta di risarcimento delle varie	
locale.	
notizia sarebbe apparsa soltanto su quattro articoli di giornale a tiratura	
ammontare dovrebbe essere ridotto in considerazione del fatto che la	
del danno d'immagine da risarcire operata dall'attore erariale, il cui	
In via ulteriormente subordinata, la difesa contesta la quantificazione	
lavoro.	
con il versamento di euro 5.000,00 i danni patiti dal suddetto datore di	

sostenute nel primo quadrimestre del 2014 per l'acquisito dei farmaci	
della stessa tipologia di quelli sottratti e le spese sostenute nel primo	
quadrimestre del 2013, per l'acquisito degli stessi farmaci. Ma, secondo	
la difesa, tale metodologia di calcolo comporterebbe l'effetto di caricare	
sugli odierni esponenti farmaci che sicuramente sono stati acquistati e	
regolarmente utilizzati per la cura dei pazienti. La quantificazione	
estimativa di che trattasi, pertanto, non risulterebbe affatto attendibile.	
Analoghe contestazioni vengono riservate alla determinazione del	
danno derivante dalle spese indirette di gestione sostenute	
dall'Amministrazione a seguito della vicenda penale in questione,	
equivalenti al tempo impiegato da propri dipendenti per seguire e	
analizzare gli sviluppi del procedimento avviato nei confronti dei sig.ri	
B. e L	
Ciò in quanto, i calcoli a tal fine compiuti dall'Amministrazione datrice di	
lavoro e avallati dalla Procura erariale non serebbero supportati da	
idonei elementi di prova, sia riguardo al numero di ore effettivamente	
lavorate dai dipendenti coinvolti nelle attività conseguenti alle condotte	
delittuose dei convenuti, sia riguardo al relativo costo.	
Infine, difetterebbe analogamente di supporto probatorio la	
quantificazione del danno da violazione del rapporto sinallagmatico,	
posto che dagli atti del fascicolo penale invocati dalla Procura non	
sarebbe ricavabile alcun dato tale da avallare la stima dell'impegno	
orario dedicato dai convenuti alla commissione delle attività illecite nei	
termini indicati nell'atto di citazione.	
2.4 Alla luce delle argomentazioni sopra sintetizzate, la memoria	
44	<u> </u>

difensiva in question	e conclude chiedendo, in tesi, il rigetto per tutte le	
domande attoree for	mulate nei confronti dei sig.ri B. e L., e in ipotesi, la	
riduzione del risarcin	nento richiesto.	
3. All'udienza del 6 lu	uglio 2022, il Pubblico Ministero si riportava agli atti,	
mentre la difesa de	ei convenuti insiste nelle deduzioni formulate in	
comparsa, in partico	lare riguardo alla mancanza dei presupposti per la	
configurabilità del da	anno all'immagine e al difetto di prova del danno	
diretto. Quindi la cau	sa veniva trattenuta per la decisione.	
	DIRITTO	
1. Nel presente giud	lizio sono prese in considerazione le condotte dei	
convenuti, sig. B. F.	e sig.ra L.C., che hanno già formato oggetto del	
procedimento penal	e conclusosi con il passaggio in giudicato della	
sentenza n. 321/202	20 del GUP presso il Tribunale di Livorno. Tale	
pronuncia risulta eme	essa, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta	
degli imputati <i>ex</i> art	t. 444 e ss. c.p.p., in riferimento alle imputazioni	
formulate nella richie	esta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero del	
20.11.2018 e ripoi	rtate in narrativa, concernenti reiterati atti di	
appropriazione ed	impossessamento di confezioni di sostanze ad	
azione dopante a di	sposizione nell'unità di nefrologia dove operava la	
sig.ra L.C. e di succe	essiva illecita commercializzazione di tali farmaci al	
di fuori dei canali del	le farmacie aperte e di quelle ospedaliere.	
I fatti imputati ai	convenuti nella predetta sentenza sono da	
considerarsi, in ques	sta sede, come giuridicamente accertati nella loro	
materialità (oltre che	e nella loro valenza penale e, per l'appunto, nella	
loro ascrivibilità agli	imputati qui convenuti), stante il particolare valore	
	12	

probatorio da riconoscersi, secondo giurisprudenza consolidata, alle	1
sentenze c.d. di patteggiamento, vincibile dai convenuti soltanto	
attraverso la presentazione di specifiche ed inequivocabili prove	
contrarie (v. già questa Sezione, sent. n. 458/2021 e n. 136/2021;	
nonché, ex multis, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 228/2021, n. 216/2021	
e n. 1/2018; Sez. giur. Veneto, sent. n. 428/2017 e n. 145/2017; Sez.	
giur. Lazio, sent. n. 185/2013 e n. 157/1999; Sez. Giur. Lombardia, sent.	
n. 109/2011, n. 986/2008 e n. 835/2008). Difatti, come statuito dalla	
Corte di cassazione (ex pluribus, Cass. civ. V, sent. n. 22548/2008;	
Cass., Sez. Tributaria, sent. n.19251/2005; Cass. civ. I, sent. n.	
3626/2004; Cass. civ. Lav., sent. n. 9358/2005): "La sentenza penale di	
applicazione della pena ex art. 444 cpp. (cd. patteggiamento)	
costituisce elemento indiscutibile di prova per il giudice di merito, il	
quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il	
dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una	
sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato	
fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non	
essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può	
essere utilizzato come prova ".	
In ogni caso, nel caso di specie, anche le risultanze istruttorie emergenti	
dal fascicolo penale e versate in atti nel presente giudizio, vagliate da	
questo Collegio secondo il proprio prudente ed autonomo	
apprezzamento (art. 116 del Codice di procedura civile), non	
conducono a discostarsi dalla valutazione del giudice penale circa i	
gravi plurimi comportamenti illeciti posti in essere dai convenuti, i quali,	

peraltro, non hanno sollevato sul punto alcuna contestazione.	
Nell'esame dei profili della fattispecie oggetto del presente giudizio	
rilevanti sul piano della responsabilità amministrativa, risulta quindi	
anzitutto indiscussa la sussistenza, oltre che del presupposto del	
rapporto di servizio, avendo i convenuti agito nelle rispettive qualità di	
dipendenti dell'allora Ausl 6 di Livorno, anche dell'elemento della	
antigiuridicità delle relative condotte, essendo le stesse palesemente in	
contrasto con i generali doveri di onestà, diligenza e legalità, gravanti	
su ogni lavoratore pubblico in base agli articoli 54 e 97 della	
Costituzione.	
2. Ciò posto, questo Collegio è dunque chiamato a valutare se dai fatti	
delittuosi in discorso siano derivati i danni erariali che la Procura attrice	
imputa a carico degli stessi convenuti a titolo di dolo, ovvero:	
- un danno patrimoniale diretto consistente nel costo dei farmaci sottratti	
di euro 3.674,76;	
- un danno da spese indirette di gestione sostenute	
dall'Amministrazione di euro 1.665,87;	
- un danno da violazione del rapporto sinallagmatico contestato per euro	
1.406,42 al sig. B. F. e per euro 837,10 alla sig.ra L.C.;	
- un danno all'immagine subito dall'AUSL Toscana Nord Ovest di euro	
20.000,00.	
2.1 La domanda attorea risulta anzitutto fondata con riferimento alla	
prima posta erariale sopra indicata, relativa al costo delle specialità	
farmaceutiche oggetto di illecita appropriazione da parte dei convenuti	
ai danni dell'Azienda sanitaria di appartenenza.	
14	
,	

Nessun dubbio ricorre circa la compiuta dimostrazione dell'an del	
nocumento sofferto dalla suddetta Amministrazione, posto che la	
privazione subita dei beni in questione costituisce elemento costitutivo	
della fattispecie illecita accertata, anche sotto il profilo della reiterazione	
delle condotte da cui è conseguita.	
In ordine al <i>quantum</i> , può farsi ricorso all'utilizzo degli ordinari strumenti	
di valutazione a disposizione del giudice, tra i quali l'impiego del potere	
di determinazione equitativa del danno ex articoli 1226 e 2056 del	
Codice civile. In argomento, la Corte di Cassazione ha precisato come	
possa procedersi in tal senso non soltanto quando sia assolutamente	
impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche	
quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la precisa	
determinazione del pregiudizio patrimoniale si appalesi particolarmente	
difficile (Cass. civ. VI, sent. n. 32476/2018, Cass. civ. III, sent. n.	
19148/2005). Peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice	
non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata	
della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e	
l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che	
il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione	
processuale globalmente considerata (cfr. questa Sezione , sent. n.	
7/2022).	
Nel caso di specie, la liquidazione del danno cui è pervenuto l'attore	
erariale in via equitativa è da ritenersi ragionevole, nonché	
correttamente basata sulla quantificazione del valore dei farmaci	
sottratti operata dalla stessa Amministrazione lesa. Risulta infatti che, a	
15	

tal fine, l'AUSL Toscana Nord Ovest, con l'ausilio specializzato della	
propria Farmacia Ospedaliera della zona Livornese, ha	
preliminarmente ricostruito i prezzi unitari (distintamente secondo il	
diverso dosaggio della singola fiala o confezione) dell'epoca delle	
specialità medicinali a base di Eritropoietina alfa in uso nel 2014 presso	
il reparto di dialisi U.O. Nefrologia in cui sono avvenuti gli eventi di	
illecita sottrazione. Dopo di che, ha effettuato la stima del valore	
complessivo dei farmaci sottratti, considerando la differenza tra le	
spese sostenute per l'acquisto delle suddette specialità medicinali	
consumate nei primi quattro mesi del 2014 (periodo in cui sono	
realizzate le condotte criminose dei convenuti) e quelle sostenute in	
relazione ai consumi degli stessi farmaci nel corrispondente	
quadrimestre del precedente anno 2013. Contrariamente a quanto	
dedotto dalla difesa dei convenuti, pertanto, detta operazione non può	
considerarsi affatto apodittica, risultando suffragata da elementi logici e	
di calcolo puntualmente definiti e assolutamente condivisibili. Il risultato	
che ne scaturisce, inoltre, consiste in un dato obiettivo medio non	
necessariamente sfavorevole per i convenuti, visto che, in ipotesi, il	
volume reale e il valore dei farmaci sottratti potrebbero essere stati	
entrambi superiori se i farmaci invece effettivamente utilizzati per la cura	
·	
dei pazienti fossero stati, nel periodo di consumazione dei reati (primo	
quadrimestre del 2014), per qualunque ragione in misura inferiore a	
quella registrata nel corrispondente periodo dell'anno precedente	
adottato come parametro di riferimento.	
Per quanto sopra, quindi, i convenuti sono considerati responsabili in	

via solidale, nonché in misura paritaria tenuto conto dei ruoli rivestiti e	
dell'incidenza causale delle rispettive condotte rispetto al verificarsi	
dell'evento, del danno patrimoniale diretto in questione per l'importo	
complessivo di euro 3.674,76.	
2.2 Ai convenuti deve essere addebitata anche la posta risarcitoria	
concernente le spese indirette di gestione che l'AUSL Toscana Nord	
Ovest ha dovuto sostenere in conseguenza delle vicende processuali	
che hanno riguardato i due dipendenti in questione.	
In linea generale, la giurisprudenza contabile tende a ravvisare un	
danno erariale in relazione alle situazioni in cui la condotta illecita del	
soggetto legato da rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione	
abbia determinato effetti distorsivi sui processi organizzativi e di	
funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, tali da	
rendere necessarie azioni amministrative straordinarie con impiego di	
risorse sottratte al normale perseguimento dei fini istituzionali (Sez. giur.	
Toscana, sent n. 3/2022; Sez. II centr. App., sent. n. 43/2020 e sent. n.	
301/2018). Siffatta impostazione intende valorizzare l'aspetto della	
"disutilità della spesa" (v., ex multis, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent.	
n. 142/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 139/2015) e risponde	
all'esigenza di riparazione dei pregiudizi per la legalità e legittimità	
dell'azione amministrativa e delle disfunzioni in termini di diminuzione	
di efficienza, efficacia, economicità e qualità nella prestazione di un	
servizio pubblico, derivanti dal comportamento colpevolmente	
commissivo od omissivo del pubblico dipendente, talvolta avente rilievo	
penalistico e comunque sfociante nell'illecito esercizio di pubbliche	
47	

funzioni o nel mancato adempimento dei compiti cui era adibito (Sez.	
giur. Lombardia, sent. n. 143/2017). E così, tra le applicazioni concrete	
che si possono riscontrare, figurano anche casi, analoghi a quello	
trattato in questa sede, di addebiti per danni corrispondenti al dispendio	
delle risorse di personale impiegate in attività straordinarie conseguenti	
al comportamento illecito del dipendente (cfr.: Sez. giur. Lazio, sent. n.	
337/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 256/2021, sent. n. 158/2017 e	
sent. n. 143/2017; Sez. giur. Marche, sent. n. 315/2021 e sent. n.	
11/2018; Sez. giur. Campania, sent. n. 1037/2015).	
Nel caso specifico, il danno in questione si considera provato nella sua	
manifestazione concreta in relazione all'attestazione del Direttore	
Generale della AUSL Toscana Nord Ovest del 15.9.2021,	
successivamente confermata con nota dell'8.10.2021 che individua,	
secondo le qualifiche rispettivamente rivestite, i dipendenti	
dell'Amministrazione coinvolti in attività straordinarie direttamente	
consequenziali rispetto agli accadimenti che hanno costituito oggetto	
dei procedimenti giudiziari instaurati a carico degli odierni convenuti.	
Tale rappresentazione risulta infatti assolutamente attendibile in	
relazione alle varie figure professionali segnalate, tutte verosimilmente	
interessate alle attività in argomento in relazione alle funzioni intestate,	
come sicuramente può affermarsi per i dirigenti responsabili e i relativi	
collaboratori del settore Affari Legali, dell'Ufficio Procedimenti	
Disciplinari (U.P.D.), del settore Professioni Infermieristiche e del	
servizio Gestione Risorse Umane.	
Anche il quantum del danno in euro 1.665,87 risulta correttamente	
40	

19	
verifica un'alterazione del nesso di reciprocità tra le prestazioni	
lavoratore agisce non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si	
119/2021; Sez. III centr. App., sent. n. 197/2021). Infatti, quando il	
conseguente disutilità della relativa spesa (Sez. I centr. App., sent. n.	
compimento di attività illegali, in specie di rilievo penale, con	
da parte della pubblica amministrazione, per essere destinate al	
assegnati, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione	
energie lavorative del dipendente sono distolte dai compiti istituzionali	
In generale, la figura di danno in questione si configura allorquando le	
egoistici.	
in corrispettivo di attività illecite svolte in orario di servizio per fini	
entrambi determinato dalla retribuzione ad essi indebitamente erogata	
rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione datrice di lavoro, per	
relativamente al danno rispettivamente provocato per lesione del	
richieste risarcitorie distintamente destinate a ciascun convenuto	
errore di calcolo circa l'importo da addebitare alla sig.ra L.C., anche le	
2.3 Meritano integrale accoglimento, salvo la rettifica del marginale	
attorea.	
misura paritaria e in via solidale, in aderenza alla prospettazione	
Anche il suddetto importo va posto a carico degli odierni convenuti in	
suddette attività ultronee (cfr. Sez. giur. Marche, sent. n. 11/2018).	
distolte dalle rispettive mansioni ordinarie per essere dedicate alle	
dipendenti di cui sopra per il numero di ore di lavoro complessivamente	
dell'ammontare degli emolumenti pagati dall'Amministrazione ai	
_determinato_in_quanto_puntualmente_ricostruito_in_corrispondenza_	
	I .

20	
in via equitativa ex art. 1226 del Codice civile.	
(gennaio-aprile 2014) e reputa altresì corretto il ricorso a criteri valutativi	
considerate nella sentenza penale di patteggiamento già menzionata	
percepiti dai convenuti nel periodo in cui si collocano le condotte illecite	
pretese di ristoro agli emolumenti stipendiali lordi rispettivamente	
condivide il metodo seguito dall'attore erariale che ha rapportato le	
In ordine alla quantificazione concreta di tale danno, questo Collegio	
giur. Toscana, sent. n. 3/2022).	
della retribuzione percepita (Sez. III centr. App., sent. n. 241/2019, Sez.	
proprie energie lavorative in orario di servizio, rendendo indebita parte	
di delitti. Il danno è quindi stato arrecato tramite la distrazione delle	
svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione	
parte, ha indebitamente arricchito gli stessi dipendenti per l'attività	
lo svolgimento di doverose attività istituzionali ma, quanto meno in	
dall'Amministrazione di appartenenza non ha quindi compensato solo	
comprovatamente reiterati. La retribuzione corrisposta	
dell'Ospedale di Livorno, peraltro con episodi dannosi	
comunque, utilizzando la propria posizione funzionale all'interno	
aggravata) nell'ambito della propria prestazione lavorativa o,	
perpetrare i gravi reati descritti (in specie di appropriazione indebita	
connotata dall'avere i convenuti posto in essere condotte volte a	
Tale è la situazione che si è prodotta nella fattispecie in esame,	
76/2020).	
(Sez. III centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. giur. Lazio, sent. n.	
lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa	

L dati_retributivi_complessivi_che_qui_interessano_risultano_attestati_	
dall'Ente di appartenenza, e quindi con efficacia certativa privilegiata	
(cfr. questa Sezione, sent. n. 5/2022 e sent. n. 81/2020), nelle già	
considerate note del Direttore Generale del 15.9.2021 e dell'8.10.2021	
e sono pari, rispettivamente, a euro 10.406,42 per la sig.ra L.C. e a euro	
8.371,00 per il sig. B. F Alla luce dell'accertata reiterazione delle	
condotte illecite emergenti dalle risultanze processuali e dagli atti	
investigativi, che induce a valutare come temporalmente intensa	
l'attività dedicata alla realizzazione degli intenti criminosi, a dispetto	
dell'obbligo di svolgere i compiti e le mansioni di rispettiva competenza,	
il Collegio ritiene congrua nella fattispecie la determinazione del danno	
da lesione del nesso sinallagmatico nella misura di un decimo (1/10)	
delle retribuzioni lorde sopra indicate, e quindi pari a euro 1.040,64 per	
la sig.ra L.C. (e quindi non a euro 1.406,42 come indicato dalla Procura	
attrice) e a euro 837,10 per il sig. B. F	
2.4 Dal corretto apprezzamento dell'esito del procedimento penale	
svoltosi a carico degli odierni convenuti discende invece il rigetto della	
domanda di risarcimento relativa al danno all'immagine che sarebbe	
derivato in capo all'AUSL Toscana Nord Ovest.	
Come riferito in narrativa, in sede di rinvio a giudizio è stata in effetti	
formulata, a carico di entrambi i soggetti in questione, anche	
l'imputazione di essersi resi responsabili di condotte ascrivibili al reato	
di peculato <i>ex</i> art. 314 c.p.	
Ciò detto, e ferma restando l'azionabilità in generale del danno	
all'immagine anche a seguito di una sentenza definitiva di	
21	

patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr., ex plurimis:	
Sez. I centr. App., sent. n. 262/2021; Sez. III centr. App., sent. n.	
502/2015; Sez. II centr. App., sent. n. 269/2010; Sez. giur. Piemonte,	
sent. n. 228/2021 e sent. n. 216/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n.	
100/2017 e sent. n. 23/2016; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 79/2016),	
nel caso specifico va tuttavia rilevato che la considerata sentenza n.	
321/2020 del GUP presso il Tribunale di Livorno (divenuta irrevocabile),	
nel provvedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti	
stabilisce nel dispositivo stesso quanto di seguito: "applica	
sull'accordo delle parti,, riqualificati fatti rubricati ai sensi dell'art.	
314 c.p. nel delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., aggravata	
ex art. 61 n. 9 c.p".	
Risulta dunque all'evidenza che nei confronti del sig. B. F. e della sig.ra	
L.C. non sia stata emessa alcuna pronuncia di condanna per peculato	
(né per qualsiasi altro delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui	
agli artt. 314-335bis del Codice penale), posto che, secondo la	
richiamata sentenza che ha definito il procedimento penale instaurato a	
loro carico, essi posero in essere condotte riconducibili alla diversa	
fattispecie dell'appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e	
61 n. 9 c.p.	
Difetta pertanto nel caso esaminato il necessario presupposto per il	
legittimo esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine	
da parte della Procura erariale, previsto dall'articolo 17, comma 30-ter,	
del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto	
2009, n. 102 e consistente nella previa pronuncia di una sentenza	
22	

irrevocabile di condanna per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo	
secondo, Capo primo, del Codice penale.	
In argomento, infatti il Collegio ritiene di ribadire l'orientamento già	
espresso da questa Sezione giurisdizionale secondo cui, l'introduzione	
del codice di giustizia contabile, in particolare del comma 7 dell'articolo	
51, e la contestuale abrogazione dell'articolo 7 della legge 27 marzo	
2001, n. 97, non hanno modificato il regime di proponibilità dell'azione	
risarcitoria per danno d'immagine della pubblica amministrazione ex art.	
17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, la quale continua ad essere	
esercitabile solo per i danni causati dai delitti commessi dai pubblici	
ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II,	
Capo I, del Codice penale. (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 272/2020,	
n. 393/2019 e n. 174/2018; in senso conforme v. Sez. II centr. App.,	
sent. n. 183/2020, nonché, con esame approfondito delle varie	
questioni interpretative, Sez. III centr. App., sent. n. 66/2020).	
In proposito, risulta opportuno riportare e confermare alcuni passaggi	
svolti nel primo precedente sopra richiamato in cui si afferma: < <allo< td=""><td></td></allo<>	
stato attuale, la disciplina del danno all'immagine risulta affidata ai	
commi 6 e 7 dell'art. 51 del codice di giustizia contabile ed alle	
abrogazioni dallo stesso previste all'art. 4 dell'all. 3 in esso contenuto.	
è opportuno valutare, come anche suggerito dalla Corte	
Costituzionale, una serie di elementi, tra cui la portata dell'art. 17,	
comma 30 ter del decreto-legge 78/09 nonché il tipo di rinvio operato	
da detta norma rispetto all'art. 2 della legge 97/01; è opportuno, altresì,	
valutare la portata della legge di delega e, segnatamente, la portata	
23	

innovativa della stessa Con riferimento al primo aspetto, è stato stabilito (v. per tutte Corte conti Toscana 174/2018 - 393/2019; Terza Appello 66/2020) come il meccanismo di abrogazioni e rinvii operato dal legislatore delegato non abbia intaccato l'impostazione già precedentemente data dal legislatore all'azione contabile per danno all'immagine, dovendosi intendere il rinvio operato dall'art. 17 comma 30 ter, al già menzionato art. 7 legge <u>97/2001, come un rinvio rigido, come può facilmente desumersi</u> dall'intento del legislatore medesimo che ha voluto espressamente indicare le ipotesi delittuose dalle quali possa derivare un danno all'immagine contro la pubblica amministrazione. La successiva abrogazione dell'art. 7 della legge 27/2001, pertanto, ha, in ogni caso, lasciato immutati i casi ed i modi precedentemente previsti dalla legge. Deve, così, ribadirsi la necessità di una precedente e pregiudiziale sentenza irrevocabile di condanna per un previsto dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, così come implicitamente stabilito anche dal legislatore delegato all'art. 51, comma 7, del decreto legislativo 174/2016. Inoltre, come suggerito dalla Corte Costituzionale e come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Toscana 174/2018 - 393/2019), con l'art. 20 della L. 124/2015, il legislatore delegante non ha inteso conferire una delega al Governo utile ad assicurare una revisione sostanziale della fattispecie del danno all'immagine, ma ha voluto delegare unicamente il "riordino e (...) ridefinizione della disciplina processuale concernente (...) i giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti".

Il legislatore delegante, infatti, ha voluto delegare al Governo soltanto il	
riordino della disciplina processuale applicabile ai giudizi innanzi alla	
Corte dei conti, senza voler procedere ad alcuna innovazione di natura	
sostanziale e, segnatamente, ad una riforma in senso ampliativo della	
disciplina del danno all'immagine.	
Deve ritenersi pienamente confermata, pertanto, la volontà del	
legislatore di consentire alle Procure contabili di sanzionare le ipotesi di	
danno all'immagine unicamente nei casi di sentenze irrevocabili di	
condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione previsto nel	
capo I, titolo II, libro II del codice penale.	
L'art., 51 comma 7, decreto legislativo 174/2016 impone, infatti di	
comunicare al Procuratore regionale competente unicamente le	
sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei	
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e	
degli enti da essi controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse.	_
Da ultimo, di fondamentale importanza nella operazione ermeneutica di	
che trattasi è, così come suggerito dalla Corte Costituzionale, il	
riferimento al concetto di delitto commesso "a danno" delle pubbliche	
amministrazioni. Come noto, il delitto "a danno" di qualcuno consiste	
nella effettiva compromissione del bene di volta in volta tutelato dalla	
norma; in armonia con quanto previsto nel nostro ordinamento, sono	
delitti commessi in danno dell'amministrazione pubblica, unicamente i	
delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, rubricato "Dei	
delitti contro la Pubblica amministrazione>> (cfr. Sez. giur. Toscana,	
sent. n. 272/2020, cit.).	
0.5	

Alla luce di quanto sopra affermato, dunque, non si riscontrano	nella
fattispecie le condizioni per porre a carico dei convenuti il risarcir	nento
dei danni causati all'immagine dell'amministrazione di appartener	nza,
3. Quanto all'elemento soggettivo, infine, non sussiste alcun dubb	io sul
fatto che la responsabilità risarcitoria come sopra definita sia ascr	ivibile
in capo ad entrambi i convenuti a titolo di dolo, tenuto d	conto,
segnatamente, del particolare dispregio manifestato rispetto alle r	egole
disciplinanti lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio,	della
incontestabile consapevolezza del danno inferto con le proprie con	ndotte
al patrimonio dell'Amministrazione di appartenenza, nonché	della
volontà di compiere le azioni criminose al fine di ottenere i var	ntaggi
economici derivanti dalla illecita commercializzazione dei fa	rmaci
sottratti.	
4 Conclusivamente, questo Collegio ritiene che le pretese azi	onate
dalla Procura attrice meritino accoglimento parziale e che i conv	venuti
siano tenuti a versare in favore dell'AUSL Toscana Nord Ovest,	quale
Amministrazione lesa, la somma complessiva di euro 7.218,3	7, da
addebitarsi secondo la seguente ripartizione:	
- euro 5.340,63 (3.674,76 + 1.665,87) a carico del sig. B. F. e	della
sig.ra L.C. in misura paritaria e con vincolo di solidarietà, a tito	olo di
ristoro del danno patrimoniale diretto e del danno da spese indire	ette di
gestione;	
- euro 837,10 a carico del sig. B. F. a titolo di ristoro del dani	no da
violazione del rapporto sinallagmatico;	
- euro 1.040,64; a carico della sig.ra L.C. a titolo di ristoro del c	lanno
26	

da violazione del rapporto sinallagmatico.	
Detti importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da	
calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di	
operai e impiegati a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno del	
passaggio in giudicato della sentenza di condanna del giudice penale	
fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così	
rivalutate, sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal deposito della	
presente sentenza e fino al soddisfo.	
5. Dati i termini della soccombenza pronunciata, in applicazione	
dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle	
spese di giudizio.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,	
definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n.	
62588 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda	
proposta dalla Procura regionale, condanna il sig. <b>B. F.</b> e la sig.ra <b>L.C.</b>	
al pagamento in favore dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest della	
somma complessiva di <b>euro 7.218,37</b> = (diconsi euro	
settemiladuecentodiciotto,37=), da addebitarsi a ciascuno secondo la	
seguente ripartizione:	
- euro 5.340,63 a carico del sig. B. F. e della sig.ra L.C. in misura	
paritaria e con vincolo di solidarietà;	
- euro 837,10 a carico del solo sig. B. F.;	
- euro 1.040,64; a carico della sola sig.ra L.C	
Tutte le somme suindicate sono da incrementarsi della rivalutazione	
27	

monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione	
della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così	
rivalutata, dall'ultima data considerata e sino all'effettivo	
soddisfacimento del credito.	
Compensa le spese.	
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.	
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.	
L'estensore	
Claudio Guerrini	
Firmato digitalmente	
II Presidente	
Angelo Bax	
Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il 20 giugno 2023	
Il Funzionario	
Dott. Simonetta Agostini	
Firmato digitalmente	
l giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto	
articolo 52.	
L'estensore	
Claudio Guerrini	1
28	

Firmato digitalmente	
II Presidente	
Angelo Bax	
Firmato digitalmente	
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono	
essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi dei	
convenuti, nonché dei rispettivi danti causa ed eredi.	
Firenze, 20 giugno 2023	
Il Funzionario	
Dott. Simonetta Agostini	
Firmato digitalmente	
29	
	1